

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

## DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXVII

BARI, 21 MARZO 2006

N. 36

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. **60225323 intestato a Regione Puglia - Tasse, tributi e proventi regionali - Codice 3119.**

Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 60225323 intestato a **Regione Puglia - Tasse, tributi e proventi regionali - Codice 3119.**

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

### ATTENZIONE:

IL NUMERO DI C/C POSTALE PER I VERSAMENTI È CAMBIATO. IL NUOVO NUMERO È **60225323**.  
UTILIZZARE I BOLLETTINI PRESTAMPATI INDICANDO NELL'APPOSITA CASELLA  
IL NUMERO DI CODICE PER IL **BOLLETTINO UFFICIALE N. 3119.**

### SOMMARIO

*“Avviso per i redattori e per gli Enti:*

*Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.*

#### PARTE PRIMA

**Disegni di leggi regionali  
ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 L.R. 19/97**

DISEGNO DI LEGGE 14 marzo 2006 e 11 novembre 2002, n. 14

**“Istituzione della riserva naturale regionale orientata dei laghi di Conversano e Gravina di Monsignore”**

Pag. 3630

DISEGNO DI LEGGE 14 marzo 2006, n. 15

**“Istituzione del parco naturale regionale ‘Lama Balice’ ”**

Pag. 3649

PARTE PRIMA

---

*Disegni di leggi regionali ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 L.R. 19/97*

---

DISEGNO DI LEGGE 14 marzo 2006 e 11 novembre 2002, n. 14

**“Istituzione della riserva naturale regionale orientata dei laghi di Conversano e Gravina di Monsignore”**

*Regione Puglia*  
*Segreteria Giunta Regionale*

**DISEGNO DI LEGGE N. 14 DEL 14/03/2006 e 11/11/2002**

**“ISTITUZIONE DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE  
ORIENTATA DEI LAGHI DI CONVERSANO E  
GRAVINA DI MONSIGNORE”.**

OGGETTO: Istituzione della *Riserva naturale regionale orientata dei Laghi di Conversano e della gravina di Monsignore*

In attuazione della Legge Regionale 19/97 “*Norme per l’istituzione e la gestione delle aree protette nella Regione Puglia*” il Presidente della Giunta Regionale ha convocato la pre-conferenza per l’area naturale “*Laghi di Conversano*”, sita nel Comune di Conversano (Ba), individuata dalla stessa Legge regionale all’art. 5 e riportata alla scheda A4.

La pre-conferenza è il primo passo dell’iter istitutivo di un’area protetta regionale, così come previsto dall’art. 6 della L.R. 19/97, ed ha l’obiettivo di individuare le linee guida per la redazione del documento di indirizzo di cui all’art. 22, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (*Legge quadro nazionale sulle aree protette*).

Alla pre-conferenza sono invitati: l’Amministrazione Provinciale di Bari, il Comune di Conversano, il Consorzio di bonifica Appulo-lucano, le associazioni agricole, imprenditoriali ed ambientaliste. Sono stati svolti tre incontri (25 febbraio, 16 marzo, 2 maggio 2000) per l’elaborazione e la sottoscrizione della cartografia riportante la perimetrazione provvisoria e del documento di indirizzo dell’area naturale. A tali atti ha inoltre fatto seguito la comunicazione della deliberazione della Giunta Comunale di Conversano (n. 105 del 10.4.2001), con la quale si conferma l’approvazione dell’ipotesi di perimetrazione presentata in sede di pre-conferenza. Gli atti precedentemente descritti hanno rappresentato la base di lavoro per il presente schema di disegno di legge.

La Giunta Regionale, con deliberazione del 28.05.2002, ha preso atto di tali documenti e delle relative perimetrazioni provvisorie (All. A: cartografia delle aree naturali in scala 1:25.000 -visione d’insieme- e 1:10.000 -cartografia delle singole aree naturali) ed ha dettato indirizzi per garantire la gestione transitoria delle aree naturali dal momento dell’adozione del presente disegno di legge fino all’approvazione della legge istitutiva da parte del Consiglio Regionale.

In data 12.07.2004 si è tenuta la Conferenza dei Servizi prevista dall’art 6 comma 5, L.R. 19/97 appositamente convocata con nota del Presidente della Giunta Regionale. Alla conferenza sono invitati: la Regione Puglia, la Provincia di Bari, il Comune di Conversano. Il rappresentante del Comune ha chiesto un aggiornamento della conferenza al fine di organizzare incontri con le associazioni degli agricoltori. In data 10.09.2004 si è tenuta la Conferenza conclusiva, con l’acquisizione agli atti di un documento redatto dalle associazioni degli agricoltori.

In data 14.01.2005 il Comitato Tecnico Scientifico è stato convocato e i lavori si sono conclusi con parere favorevole.

Le undici aree naturali, denominate “*Riserva naturale regionale orientata dei Laghi di Conversano e della gravina di Monsignore*”, rivestono una grande importanza nel panorama naturale della nostra Regione, caratterizzate dalla presenza di beni storico-architettonici ed archeologici. In particolare:

L'area denominata "*Riserva naturale regionale orientata dei Laghi di Conversano e della gravina di Monsignore*" è formata da 10 piccole zone umide sparse nel territorio del comune di Conversano e da una valle carsica caratterizzata da vegetazione di tipo mediterraneo.

Le formazioni di origine carsica, definite nella toponomastica locale impropriamente "laghi", assumono questa dizione secondo un'antica consuetudine lessicale di origine medioevale, quando essi rappresentavano la più importante riserva d'acqua per le popolazioni locali.

Si tratta in realtà di aree caratterizzate da piccole superfici ampie da 1.039 a 11.200 mq, delimitate da gradoni in pietra. Dagli invasi emergono le bocche di cisterne in numero variabile da 3 a 31, utilizzate come riserva idrica per uso privato e divenute proprietà comunale nel XVIII secolo. I "laghi", al di là della importanza naturalistica e paesaggistica, hanno un rilevante valore storico-culturale per la presenza dei caratteristici pozzi a campana cui va il merito di rappresentare secondo alcuni autori *la più alta espressione architettonica del sottosuolo pugliese*. I pozzi, cavità di profondità variabile da 3 a 12 metri e larghi circa 6 metri, rivestiti internamente con conci calcarei montati secondo le tradizionali tecniche costruttive a secco, risalenti a epoca preromana, raccolgono e conservano l'acqua. Con i "laghi" le doline passano da semplice elemento fisiografico del territorio ad originale fenomeno ecologico che ha dato luogo ad un complesso processo biologico che è giunto a dare vita ad una biocenosi del tutto particolare, sia sotto l'aspetto vegetazionale che faunistico. I "laghi" infatti ospitano una comunità floro-faunistica tipica caratterizzata da un'autoecologia associata alla dinamica stagionale temporanea di presenza dell'acqua. Per quanto riguarda la componente animale, i "laghi" ospitano una delle più numerose ed importanti popolazioni del Tritone italico (*Triturus italicus*), anfibio di grande importanza in quanto endemico del centro sud Italia. La qualità delle acque che viene immessa nel sottosuolo, e prelevata poco più a valle, dipende dall'uso che si fa o si intende fare dei "laghi"; per questo motivo essi rappresentano sia una importante emergenza geologica, sia una forma di difesa idrogeologica del territorio. Nel documento di indirizzo sono riportati ulteriori approfondimenti sulle aree, tra cui, le diverse specie animali e vegetali presenti, gli habitat e le specie di interesse comunitario ai sensi delle direttive comunitarie 92/43/CEE e 79/409/CEE, i vincoli già esistenti, le problematiche relative alla conservazione e tutela.

Il presente schema di disegno di legge: istituisce l'area naturale "*Laghi di Conversano*" (art.1), classificandola come *Riserva naturale regionale orientata*, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), della L.R. 19/97, la denomina "*Riserva naturale regionale orientata dei Laghi di Conversano e della gravina di Monsignore*" e la delimita riportando, su cartografia in scala 1:25.000 (visione di insieme) e in scala 1:10000 (cartografia di dettaglio delle singole aree comunali), le perimetrazioni e le zonizzazioni provvisorie approvate, in sede di preconferenza, insieme al documento di indirizzo.

Sull'intero territorio perimetrato varranno, a partire dall'adozione del presente d.d.l., le norme di salvaguardia provvisorie, di cui alla L.R. 19/97 ed alla L.394/91, come riprese nell'atto di indirizzo approvato dalla Giunta Regionale.

All'articolo 2 sono riportate le finalità che dovranno essere perseguite a partire dall'istituzione dell'area. La zonizzazione provvisoria, di cui all'art.3, suddivide il territorio della Riserva in zona 1 (zona centrale) e zona 2 (fascia di protezione), ed avrà validità fino all'approvazione del Piano di cui all'art. 9 del presente disegno di legge e all'art. 20 della L.R. 19/97. La superficie totale del territorio della Riserva è di 347 ha di cui 234 ha perimetrati come zona 1 (zona centrale) ed i restanti 113 ha come zona 2 (fascia di protezione). Nella zona 1 sono comprese le aree di maggiore valore naturalistico, paesaggistico e culturale; nella zona 2 quelle che, pur contenendo valori ambientali e culturali, presentano una maggiore antropizzazione e che più si prestano per la promozione di attività produttive di tipo sostenibili. Il Piano potrà modificare i confini delle zone e dettagliarle ulteriormente, così come indicato all'art.12 della L. 394/91, al fine di una più articolata tutela degli ambienti naturali ed una migliore integrazione tra difesa dell'ambiente ed attività umane.

L'articolo 4 riporta le norme generali e specifiche di tutela del territorio e dell'ambiente naturale da far valere su tutto il territorio dell'area protetta. Per il territorio compreso nella zona 2, fino all'adozione del Piano della Riserva, sarà possibile, da parte dell'Ufficio Parchi e Riserve Naturali dell'Assessorato Regionale all'Ambiente, concedere deroghe alle norme di salvaguardia relative alla costruzione di edifici ed alla modifica della destinazione dei terreni, esclusivamente in funzione dell'attività agro-silvo-pastorale. L'Ufficio Parchi e Riserve Naturali potrà concedere le suddette deroghe, sentito il Comune di Conversano, fino alla costituzione del Consiglio Direttivo dell'Ente di Gestione, e, d'intesa con l'Ente gestore, nel periodo intercorrente dalla costituzione del Consiglio Direttivo dell'Ente fino all'adozione, da parte dello stesso, del Piano territoriale della Riserva. L'articolo 5 istituisce l'ente strumentale di diritto pubblico, così come prevede l'art. 9 della L.R. 19/97, che dovrà gestire la Riserva e ne definisce gli organi: Presidente, Consiglio Direttivo, Giunta esecutiva, Collegio dei Revisori dei conti, Comunità delle aree naturali protette.

Al fine di evitare la proliferazione di enti, che appesantirebbero la politica di gestione delle aree protette regionali, e per garantirsi politiche e gestione più efficaci ed unitarie da un punto di vista territoriale, si è scelto di costituire un unico ente di gestione per tutte le aree naturali della Provincia di Bari: Gravina di Puglia, Barsento, Laghi di Conversano, Fascia costiera – territorio di Polignano a valle della S.S. 16, Foce Ofanto, Lama San Giorgio – Triggiano.

Nel presente d.d.l. si individua la composizione degli organi dell'ente di gestione. Man mano che si istituiranno le altre aree naturali del territorio barese saranno integrati negli organi di gestione, ove previsto, i rappresentanti di ogni area istituita. L'ente di gestione provvederà ad approvare, entro 90 giorni dalla costituzione, il proprio Statuto (art. 6) ed a proporre alla Giunta Regionale, per l'approvazione, la Pianta organica (art.7). Gli artt. 8-9-10-11 descrivono gli strumenti di attuazione di cui l'ente di gestione dovrà dotarsi per l'attuazione delle finalità istitutive della Riserva: Piano dell'area naturale protetta, Piano Pluriennale economico-sociale, Regolamento delle attività consentite all'interno dell'area. L'ente di gestione, dal momento dell'adozione degli strumenti di attuazione, avrà il compito di rilasciare i nulla osta per tutte le opere che saranno svolte all'interno delle aree (art. 12); fino all'approvazione degli strumenti di attuazione rilascerà parere obbligatorio. Inoltre, dalla data di

costituzione dell'ente di gestione e fino all'adozione degli strumenti di attuazione, le deroghe, così come riportato precedentemente, saranno rilasciate dall'Ufficio Parchi e Riserve Naturali dell'Assessorato all'Ambiente, d'intesa con l'Ente di gestione. L'art. 13 stabilisce i termini e le procedure per l'approvazione del Bilancio dell'Ente. Gli artt. 14 e 15 regolano, rispettivamente, le sanzioni per chi reca danni e non osserva le norme di salvaguardia e gli indennizzi che l'ente gestione dovrà risarcire ai proprietari per eventuali danni economici causati alle attività agro-silvo-pastorali. L'art. 16 regola la sorveglianza dell'area della Riserva, che dovrà essere garantita tramite personale dell'ente di gestione e/o tramite convenzioni con altri enti pubblici, anche nazionali, operanti sul territorio. La vigilanza (art. 17) sulla corretta attuazione della legge istitutiva spetta alla struttura prevista dall'art. 23 della L.R. 19/97. L'art. 18 contempla la possibilità, da parte del Presidente della Giunta Regionale, di commissariare l'Ente di gestione in caso di gravi inadempienze e/o inattività. L'art. 19 prevede che gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge siano a carico del Bilancio 2006. Per gli esercizi successivi si provvederà in sede di bilancio annuale di previsione o con fondi comunali.

Il Dirigente dell'Ufficio parchi e R.N.  
Ing. Francesca Pace

Il Dirigente del Settore Ecologia  
Dott. Luca Limongelli

L'Assessore Regionale all'Ecologia  
Dott. Michele Losappio

**Istituzione della Riserva naturale regionale orientata  
dei Laghi di Conversano e gravina di Monsignore**

**INDICE**

Articolo 1 - Istituzione dell'area naturale protetta

Articolo 2 - Finalità

Articolo 3 - Zonizzazione provvisoria

Articolo 4 - Norme generali di tutela del territorio e dell'ambiente naturale

Articolo 5 - Gestione

Articolo 6 - Statuto

Articolo 7 - Pianta organica

Articolo 8 - Strumenti di attuazione

Articolo 9 - Piano territoriale dell'area naturale protetta

Articolo 10 - Piano Pluriennale Economico Sociale

Articolo 11 - Regolamento

Articolo 12 - Nulla osta e pareri

Articolo 13 - Bilancio

Articolo 14 - Sanzioni

Articolo 15 - Indennizzi

Articolo 16 - Sorveglianza del territorio

Articolo 17 - Vigilanza

Articolo 18 - Commissariamento

Articolo 19 - Norma finanziaria

Articolo 20 - Disposizioni transitorie

**OGGETTO: Istituzione della Riserva naturale regionale orientata dei Laghi di Conversano e gravina di Monsignore**

Articolo 1

Istituzione dell'area naturale protetta

1. Ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19, è istituita la **Riserva naturale regionale orientata dei Laghi di Conversano e gravina di Monsignore**, comprendenti le aree naturali "*Lago di Sassano*", "*Lago di Agnano*", "*Lago di Castiglione*", "*Lago di Chienna*", "*Lago di Iavorra*", "*Lago di Minuzzi*", "*Lago di Padula*", "*Lago di Petrullo*", "*Lago di S. Vito*", "*Lago di Vignola*", "*gravina di Monsignore*".
2. La perimetrazione della **Riserva naturale regionale orientata dei Laghi di Conversano e gravina di Monsignore**, ricadenti sul territorio del Comune di Conversano (Ba), è riportata nella cartografia in scala 1:25.000 (visione di insieme) e in scala 1:10.000 (cartografia delle singole aree naturali), allegata alla presente legge.
3. I confini saranno resi visibili mediante apposita tabellazione, da eseguirsi a cura dell'Amministrazione provinciale di Bari, con finanziamento della Regione.

Articolo 2

Finalità

1. Le finalità istitutive della **Riserva naturale regionale orientata dei Laghi di Conversano e gravina di Monsignore** sono le seguenti:
  - a) conservare e recuperare le biocenosi, con particolare riferimento agli habitat e alle specie animali e vegetali contenuti nelle direttive comunitarie 79/409/CEE (concernente la conservazione degli uccelli selvatici) e 92/43/CEE (relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica), nonché i valori paesaggistici, gli equilibri ecologici, gli equilibri idraulici ed idrogeologici;
  - b) salvaguardare i valori ed i beni storico-architettonici, antropologici e le attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
  - c) incrementare la superficie e migliorare la funzionalità ecologica degli ambienti umidi e degli ambienti a vegetazione spontanea;
  - d) realizzare corridoi ecologici per la connessione delle singole aree naturali, anche attraverso interventi di rinaturazione;

- e) promuovere attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, nonché attività ricreative sostenibili;
- f) allestire infrastrutture per la mobilità lenta e l'accoglienza diffusa;
- g) recuperare e riqualificare il sistema insediativo rurale al fine di favorire lo sviluppo di una ricettività qualificata nel territorio;
- h) promuovere e riqualificare attività economiche, in particolare nei settori del turismo, dell'agricoltura, dell'artigianato e dei servizi, compatibili con le finalità di cui ai punti a) e b), al fine di migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti.

### Articolo 3

#### Zonizzazione provvisoria

1. Fino all'approvazione del Piano di cui all'articolo 9, la **Riserva naturale regionale orientata dei Laghi di Conversano e gravina di Monsignore** è suddivisa in zona 1 (zona centrale) e zona 2 (fascia di protezione), così come individuate nell'allegata cartografia. Il Piano può apportare modifiche al confine delle zone ai fini di una migliore organizzazione degli ambiti di tutela.
2. La zona 1 comprende le aree di maggiore valore naturalistico, paesaggistico e culturale; la zona 2, pur contenendo valori ambientali e culturali, presenta un maggior grado di antropizzazione.

### Articolo 4

#### Norme generali di tutela del territorio e dell'ambiente naturale

1. Sull'intero territorio della **Riserva naturale regionale orientata dei Laghi di Conversano e gravina di Monsignore**, oltre al rispetto delle norme di tutela del territorio e dell'ambiente previste dalle vigenti leggi nazionali e regionali, è fatto divieto di:
  - a) aprire nuove cave;
  - b) esercitare l'attività venatoria: sono consentiti, su autorizzazione dell'Ente di gestione, gli interventi di controllo delle specie previsti dall'art. 11, comma 4, della Legge 6 dicembre 1991, n.394, ed eventuali prelievi effettuati a scopo di ricerca e di studio;
  - c) alterare e modificare le condizioni di vita degli animali;
  - d) raccogliere o danneggiare le specie vegetali spontanee, ad eccezione degli interventi a fini scientifici e di studio preventivamente autorizzati dall'Ente di gestione: sono comunque consentite le operazioni connesse alle attività agro-silvo-pastorali;
  - e) asportare minerali e materiale d'interesse geologico, fatti salvi prelievi a scopi scientifici preventivamente autorizzati dall'Ente di gestione;

- f) introdurre nell'ambiente naturale specie faunistiche e floristiche non autoctone;
  - g) effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;
  - h) apportare modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici ovvero tali da incidere sulle finalità di cui al precedente articolo 2;
  - i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;
  - j) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agro-silvo-pastorali e delle attività di fruizione naturalistica;
  - k) aprire discariche.
2. Fino all'approvazione del Piano di cui all'articolo 9 è fatto divieto di:
- a) costruire nuovi edifici od opere all'esterno dei centri edificati così come delimitati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n.865. Per gravi motivi di salvaguardia ambientale il divieto è esteso anche all'area edificata compresa nel perimetro indicato;
  - b) mutare la destinazione dei terreni, fatte salve le normali operazioni connesse allo svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle attività agro-silvo-pastorali;
  - c) effettuare interventi sulle aree boscate e tagli boschivi senza l'autorizzazione dei competenti Uffici dell'Assessorato regionale agricoltura e foreste.
3. Fino all'approvazione del Piano territoriale della **Riserva naturale regionale orientata dei Laghi di Conversano e gravina di Monsignore**, la competente struttura regionale di cui all'articolo 23 della L.R. 19/97, d'intesa con l'Ente di gestione di cui all'articolo 5, può concedere deroghe ai divieti di cui al comma 2, lettere a) e b), limitatamente alle zone 2 di cui al precedente articolo 3 ed esclusivamente in funzione dell'attività agro-silvo-pastorale. A tal fine, potranno essere realizzati interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici rurali esistenti nella misura massima del 15% della loro superficie utile, previa valutazione e approvazione di apposito Piano Aziendale. Sono altresì consentiti interventi di adeguamento di tipo tecnologico e/o igienico-sanitario connessi all'applicazione delle normative vigenti in materia agro-zootecnica. Sono comunque fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti ove più restrittive. In tutti i casi dovranno essere utilizzate e/o rispettate le tipologie edilizie e le tecnologie costruttive della tradizione storica locale e non dovranno verificarsi interferenze con alcuno dei valori naturalistici ed ambientali presenti nell'area.
4. E' consentita la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti ai sensi dei commi a) e b), dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

5. Sono fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali ad eccezione dei diritti esclusivi di caccia o di altri usi civici di prelievo faunistico che sono liquidati dal competente commissario per gli usi civici, ad istanza dell'Ente di gestione.

#### Articolo 5

#### Gestione

1. Ai sensi dell'art. 9 della L. R. 19/97 è istituito **l'Ente di gestione delle aree naturali protette della provincia di Bari**, ente strumentale di diritto pubblico, cui è affidata la gestione della **Riserva naturale regionale orientata dei Laghi di Conversano e gravina di Monsignore**;
2. Sono Organi dell'Ente di gestione:
  - a) il Presidente;
  - b) il Consiglio Direttivo;
  - c) la Giunta esecutiva;
  - d) il Collegio dei revisori dei conti;
  - e) la Comunità delle aree naturali protette.
3. Il Presidente dell'Ente è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi membri, nella prima riunione. Egli ha la legale rappresentanza dell'Ente, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono attribuite dal Consiglio Direttivo e resta in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo.
4. La carica di Presidente è incompatibile con quella di Parlamentare, Assessore o Consigliere Regionale, Presidente, Assessore o Consigliere Provinciale, Presidente, Assessore o Consigliere di Comunità Montana, Sindaco, Assessore o Consigliere Comunale.
5. Il Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione delle aree naturali protette della provincia di Bari è così composto :
  - a) cinque rappresentanti della Comunità delle aree protette, eletti con voto limitato ad uno;
  - b) tre rappresentanti del Consiglio Regionale che abbiano comprovata esperienza in materia di conservazione dell'ambiente e pianificazione territoriale;
  - c) due rappresentanti del Consiglio Provinciale di Bari;
  - d) due rappresentanti nominati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
  - e) due rappresentanti nominati dalle associazioni protezionistiche legalmente riconosciute da Ministero dell'Ambiente ed operanti sul territorio regionale;

6. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed elegge nel suo seno un vice Presidente.
7. Nelle votazioni, a parità di voti, il voto del Presidente vale doppio.
8. Per la composizione degli altri organi di gestione dell'Ente: Giunta esecutiva, Collegio dei revisori dei conti, Comunità delle aree naturali, si rimanda agli articoli 12,13,14 della L.R. 19/97.

#### Articolo 6 Statuto

1. L'Ente di gestione delle aree naturali protette della provincia di Bari provvede all'approvazione del proprio Statuto entro novanta giorni dalla data della sua costituzione secondo le norme di cui all'articolo 9 della L.R. 19/97.

#### Articolo 7 Pianta organica

1. L'Ente di gestione delle aree naturali protette della provincia di Bari provvede a proporre, con deliberazione del Consiglio Direttivo, la pianta organica del personale che è sottoposta all'approvazione della Giunta Regionale.
2. La pianta organica deve prevedere le figure del Direttore e del Segretario le cui nomine e funzioni sono disciplinate secondo il dettato degli articoli 15 e 17 della L.R. 19/97.
3. Il personale previsto dalla pianta organica in prima attuazione della presente legge sarà trasferito e/o comandato dalla Regione Puglia o da altri enti pubblici previa autorizzazione della Giunta Regionale.

#### Articolo 8 Strumenti di attuazione

1. Per l'attuazione delle finalità della **Riserva naturale regionale orientata dei Laghi di Conversano e gravina di Monsignore**, l'Ente di gestione di cui all'articolo 5 si dota dei seguenti strumenti:
  - a) Piano territoriale dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 20 della L.R. 19/97;

- b) Piano Pluriennale Economico Sociale dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 21 della L.R. 19/97;
- c) Regolamento dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 22 della L.R. 19/97.

#### Articolo 9

##### Piano territoriale dell'area naturale protetta

1. Il Piano territoriale della **Riserva naturale regionale orientata dei Laghi di Conversano e gravina di Monsignore** deve:
  - a) precisare, mediante zonizzazione secondo quanto previsto dall'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le destinazioni delle diverse parti dell'area naturale protetta;
  - b) individuare le opere necessarie alla conservazione ed all'eventuale ripristino ambientale;
  - c) dettare disposizioni intese alla salvaguardia dei valori storici e ambientali delle aree edificate e del patrimonio architettonico rurale;
  - d) individuare le eventuali attività esistenti incompatibili con le finalità istitutive dell'area naturale protetta e stabilirne i tempi di cessazione e le modalità di recupero;
  - e) individuare e regolamentare le attività antropiche esistenti;
  - f) individuare le eventuali aree e beni da acquisire in proprietà pubblica, anche mediante espropriazione, per gli usi necessari al conseguimento delle finalità istitutive;
  - g) indicare la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
  - h) indicare la tipologia e le modalità di realizzazione di ampliamenti, trasformazioni, variazioni di destinazione d'uso per edifici e manufatti esistenti;
  - i) definire il sistema della mobilità interna all'area naturale protetta;
  - j) definire le misure per la riduzione degli impatti ambientali in relazione allo smaltimento dei rifiuti, alla gestione dei reflui, alla bonifica ed al recupero ambientale;
  - k) definire le metodologie per la valutazione ex ante degli interventi di trasformazione.
2. Le procedure per la formazione, l'adozione e l'approvazione del Piano sono quelle stabilite dall'articolo 20 della L.R. 19/97.

#### Articolo 10

##### Piano Pluriennale Economico Sociale

1. Il Piano Pluriennale Economico Sociale della **Riserva naturale regionale orientata dei Laghi di Conversano e gravina di Monsignore** è predisposto dalla Comunità delle aree naturali protette della provincia di Bari di cui al comma 10 dell'articolo 5 con il fine di individuare indirizzi

ed obiettivi di tutela dell'ambiente naturale e le relative forme di sviluppo economico compatibile secondo le procedure fissate dall'articolo 21 della L.R. 19/97.

2. Il Piano Pluriennale Economico Sociale dell'area protetta valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche delle identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante indirizzi che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi ed alle consuetudini locali, fatte salve le norme in materia di attività venatoria.
3. Il Piano Pluriennale Economico Sociale è predisposto, d'intesa con il Consiglio Direttivo, contestualmente alla formazione del Piano di cui all'articolo 9.

#### Articolo 11

##### Regolamento

1. Il regolamento ha la funzione di disciplinare l'esercizio delle attività consentite all'interno delle **Riserva naturale regionale orientata dei Laghi di Conversano e gravina di Monsignore** ed è adottato dall'Ente di gestione contestualmente all'adozione del Piano territoriale dell'area.
2. Il regolamento deve comunque contenere tutte le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 394/91, ivi compresa la facoltà di eventuali deroghe.
3. Il regolamento disciplina eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi ed abbattimenti devono comunque avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente di gestione e sono attuati dal personale da esso dipendente o da persone autorizzate dall'Ente stesso.

#### Articolo 12

##### Nulla osta e pareri

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative a interventi, impianti ed opere all'interno dell'area naturale protetta è subordinato al preventivo nulla osta dell'Ente di gestione.
2. Il nulla osta verifica la conformità delle opere da realizzare con il Piano territoriale e con il regolamento.

4. Fino all'entrata in vigore del Piano territoriale e del regolamento, l'Ente di gestione rilascia parere obbligatorio su ogni intervento al fine di garantire il rispetto delle normative generali e di salvaguardia di cui all'articolo 4.

### Articolo 13

#### Bilancio

1. Il Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione delle aree naturali della provincia di Bari approva il bilancio preventivo dell'Ente nei termini di cui al combinato disposto degli articoli 5 e 34 della L.R. 30.5.1977 n. 17 e successive modificazioni e integrazioni.
2. I documenti contabili di cui al comma 1 e relativi assestamenti e variazioni, sono approvati dalla Regione con deliberazione regionale.

### Articolo 14

#### Sanzioni

1. Le violazioni al divieto di cui alla lettera a), comma 1 dell'art. 4 comportano la sanzione amministrativa di lire due milioni per ogni metro cubo di materiale rimosso.
2. Per le violazioni al divieto di cui alla lettera b), comma 1, dell'art. 4 si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia.
3. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d), e) ed i), comma 1, dell'art. 4 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 50.000 ad un massimo di lire 500.000.
4. Le violazioni ai divieti di cui alla lettera f), comma 1 dell'art.4 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 200.000 ad un massimo di lire due milioni.
5. Le violazioni al divieto di cui alla lettera g), comma 1, dell'art.4 comportano la sanzione amministrativa di lire due milioni per ogni 10 metri cubi di materiale movimentato.
6. Le violazioni al divieto di cui alla lettera h), comma 1, dell'art.4 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire due milioni ad un massimo di lire 20 milioni.
7. Le violazioni di cui alla lettera j), comma 1, ed alle limitazioni di cui alle lettere a) e b) dell'art.4 comportano le sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica
8. Le violazioni di cui alla lettera k), comma 1, dell'art.4 comportano le sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi in materia ambientale.
9. Gli interventi sulle aree boscate effettuati in difformità da quanto previsto alla lettera c), comma 2, dell'art.4 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire un milione ad un massimo di lire 5 milioni per ogni ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato l'intervento.

10. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 4, 5, 6, 7, 8, e 9 del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino che dovrà essere realizzato in conformità alle disposizioni formulate dall'Ente di gestione.
11. E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste al comma 1 dell'art.30 della L.394/91.
12. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della Legge 24 novembre 1981, n.689.
13. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse in applicazione delle norme contenute nel Regolamento di cui all'art.11 sono introitate nel bilancio dell'Ente di gestione.

#### Articolo 15

##### Indennizzi

1. Gli indennizzi per gli effettivi danni economici ai proprietari di immobili nella **Riserva naturale regionale orientata dei Laghi di Conversano** e gravina di Monsignore sono erogati direttamente dall'ente di gestione di cui all'art. 5, facendo fronte con il proprio bilancio.
2. La liquidazione dei danni provocati alle colture, anche pluriennali, avviene dopo aver accertato che i danni stessi derivino da un vincolo effettivo posto con la presente legge o con il Piano di cui all'art. 9 e che lo stesso vincolo abbia impedito, in tutto o in parte, l'esecuzione di attività economiche in atto connesse alle attività agro-silvo-pastorali riducendone in modo continuativo il reddito. Danno comunque diritto all'indennizzo:
  - a) la riduzione del carico di bestiame al di sotto dei limiti di carico ottimale e la riduzione del normale periodo di pascolamento;
  - b) le riduzioni di reddito derivanti da limitazioni colturali o da modificazioni delle tecniche di coltivazione.
3. L'ente di gestione deve procedere alla liquidazione del danno entro 120 giorni dalla data della denuncia.
4. Non sono liquidabili i danni teorici derivanti da previsioni e norme di tipo urbanistico e territoriale, fatta salva la possibilità da parte della Regione ovvero dell'ente di gestione di provvedere, per particolari motivi di tutela ambientale, all'espropriazione delle aree.

## Articolo 16

### Sorveglianza del territorio

1. La sorveglianza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge è affidata all'Ente di gestione che la esercita attraverso l'utilizzo del proprio personale di sorveglianza ovvero, sulla base di specifiche convenzioni, tramite personale di altri Enti.
2. La sorveglianza è altresì affidata agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, nonché ai nuclei di vigilanza territoriale della Provincia di Bari.
3. Ai fini della sorveglianza, l'Ente di gestione può stipulare convenzioni con il Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 394/91.
4. L'utilizzo delle guardie venatorie volontarie di cui al comma 1 lett. b) dell'articolo 44 della legge regionale 13 agosto 1998 n.27 *“Nonne per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria”*, è subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni con l'Ente di gestione.

## Articolo 17

### Vigilanza

1. Le funzioni amministrative di vigilanza connesse all'attuazione della presente legge sono espletate dall'Ufficio Parchi e Riserve naturali della Regione Puglia secondo il dettato dell'articolo 23 della L.R. 19/97.

## Articolo 18

### Commissariamento

1. In caso di gravi inadempienze gestionali o fatti gravi contrari alle normative vigenti o per persistente inattività, il Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta Regionale, provvede, con proprio decreto, allo scioglimento degli organi responsabili dell'Ente di gestione ed alla nomina contestuale di un commissario con pieni poteri che resta in carica fino alla ricostituzione degli organi disciolti.

Articolo 19  
Norma finanziaria


1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in

Euro 50.000,00 sono a carico del Capitolo 0581011 "Spese per la costituzione delle aree naturali protette nella Regione Puglia" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006.

2. Per gli esercizi successivi si provvederà in sede di bilancio annuale di previsione.

Articolo 20  
Disposizioni transitorie

1. Nelle more della costituzione dell'Ente di gestione di cui all'art. 5, la gestione della **Riserva naturale regionale orientata dei Laghi di Conversano e della gravina di Monsignore** è affidata provvisoriamente al Sindaco del Comune di Conversano, che istituisce una Autorità di gestione provvisoria.
2. I beni strumentali e durevoli e qualsiasi altro bene acquistato con fondi pubblici stanziati per la gestione della Parco, seguono la destinazione di questa e, pertanto, andranno a confluire nel patrimonio dell'Ente di Gestione non appena lo stesso sarà stato costituito.
3. In caso di gravi inadempienze gestionali o fatti gravi contrari alle normative vigenti o per persistente inattività, il Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'assessore all'Ambiente può nominare un commissario che sostituisce l'Autorità di gestione provvisoria sino alla costituzione dell'Ente di gestione di cui all' art. 3.



**REGIONE PUGLIA**  
**ASSESSORATO BILANCIO E RAGIONERIA**  
**Settore Ragioneria**

Settore proponente: SETTORE ECOLOGIA E VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

D.D.L. : C. Cifra AMB/SDL/2006/00008-

Istituzione della Riserva Regionale orientata dei Laghi di Conversano e della Gravina di Monsignore

**REFERITO TECNICO**  
(art. 34, L.R. n. 28/2001)

Spesa prevista e fonti di finanziamento: **€ 50.000,00 sul bilancio autonomo**

U.P.B.

Capitolo/i di Entrata: Bilancio Autonomo

U.P.B.

Capitolo/i di Spesa : **581011**

Spesa riferita al presente bilancio: **€ 50.000**


Spesa riferita ai bilanci futuri (con indicazione dell'eventuale termine di efficacia degli effetti della legge):

**Si provvederà mediante appositi finanziamenti a valere sulla dotazione finanziaria del capitolo di competenza 581010 relativo alla gestione delle aree naturali protette regionali istituite, in relazione agli obiettivi gestionali raggiunti ed alla programmazione regionale.**

**I trasferimenti regionali avverranno nei limiti degli stanziamenti all'uopo previsti sul citato capitolo 581010 del bilancio regionale, ad integrazione degli stanziamenti comunali.**

**Si dichiara che le disposizioni recate dal DDL in oggetto sono conformi alla normativa regionale, statale e comunitaria.**

FIRMATO  
Il Dirigente di Settore Ufficio  
dr. Luca Limongelli



Parere del Settore Ragioneria

- Nulla-osta a quanto sopra evidenziato
- Parere negativo per:

Il Dirigente di Settore  
Dr. Rocco Spinelli

DISEGNO DI LEGGE 14 marzo 2006, n. 15

**“Istituzione del parco naturale regionale ‘Lama Balice’”**



*Regione Puglia*  
*Segreteria Giunta Regionale*

**DISEGNO DI LEGGE N. 15 DEL 14/03/2006**

**“ISTITUZIONE DEL PARCO NATURALE REGIONALE  
“LAMA BALICE”.**



# **REGIONE PUGLIA**

## **ASSESSORATO ALL'ECOLOGIA SETTORE ECOLOGIA UFFICIO PARCHI E RISERVE NATURALI**

### **ISTITUZIONE DEL PARCO NATURALE REGIONALE**

#### **“LAMA BALICE”**

#### **Relazione illustrativa**

In attuazione della L.r. 19/97 “Norme per l’istituzione e la gestione delle aree protette della Regione Puglia” e della L. r. n. 9/2004 , il Presidente della Giunta Regionale ha convocato la pre-conferenza per l’area naturale “Lama Balice”, sita nel Comune di Bari. La pre-conferenza ha l’obiettivo di individuare le linee guida per la redazione del documento di indirizzo di cui all’art.22, comma 1, della legge 394/91 (legge quadro nazionale sulle aree protette).

Alla pre-conferenza sono stati invitati: l’Amministrazione Provinciale di Bari, le Amministrazioni Comunali di Bari e Bitonto (a seguito di specifica e motivata richiesta di quest’ultima), le associazioni agricole, imprenditoriali ed ambientaliste. Gli incontri svolti hanno portato alla elaborazione e sottoscrizione del documento di indirizzo, che rappresenta la base di lavoro per il presente schema di disegno di legge.

L’area nel suo insieme si diversifica sotto l’aspetto paesaggistico e ambientale, nel cui interno si riconoscono caratteristiche unità ambientali. Lama Balice è stata, almeno nel corso degli ultimi due decenni, all’attenzione della società civile, dell’Amministrazione comunale di Bari e della Regione Puglia fino a giungere all’istituzione quale Parco naturale regionale attrezzato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 352/1992 e, successivamente, alla riclassificazione, con LR n.9/2004, come area naturale protetta ai sensi della LR 19/97.

Oggi, l'estensione dell'area protetta raggiunge i 495,2 ettari in un ambito fortemente urbanizzato e industrializzato. Tuttavia nell'area in esame, le emergenze naturalistiche riguardano diversi habitat di interesse regionale, aggiuntivi del progetto BIOITALY, specie della lista rossa nazionale e regionale, nonché la presenza diffusa in tutta l'area di orchidacee rare e protette dalla convenzione CITES.

Il presente schema di disegno di legge istituisce l'area naturale protetta di "Lama Balice" (art. 1) nei territori comunali di Bitonto e Bari, classificandola Parco Naturale Regionale, ai sensi dell'art. 2, comma 1., lett. a), della L.r. 19/97. L'area è denominata "**Parco Naturale Regionale 'Lama Balice'**" ed è delimitata riportando, su cartografia in scala 1:25.000, la perimetrazione approvata in sede di preconferenza assieme al documento di indirizzo, e successivamente oggetto di adattamenti tecnici da parte dell'Ufficio Parchi e Riserve Naturali della Regione Puglia.

Sull'intero territorio varranno, a partire dall'adozione del presente d.d.l., le norme di salvaguardia provvisorie di cui all'art. 8 della L. R. n. 19/97 ed all'art. 6, comma 3., della L. n. 394/91.

All'art. 2 sono riportate le finalità che dovranno essere perseguite nella gestione del Parco, dal momento della sua istituzione.

L'art. 3 riporta le norme generali e specifiche di tutela del territorio e dell'ambiente naturale da far valere su tutto il territorio dell'area protetta.

L'art. 4 prevede che la gestione del Parco sia affidata alla Provincia di Bari, al Comune di Bari e al Comune di Bitonto che, a tal fine, si convenzionano ai sensi dell'art. 30 del Dlgs. n. 267/2000. In caso di gravi inadempienze gestionali, peraltro, potrà farsi luogo al commissariamento del Parco ai sensi del successivo art. 19. Gli artt. 5, 6, 7, 8 e 9 descrivono rispettivamente gli organi del Parco, l'Assemblea degli amministratori, le funzioni dell'Ente capofila, del Direttore del Parco e del Comitato Tecnico. L'art. 11 puntualizza le modalità di partecipazione alla convenzione con particolare riguardo alla ripartizione delle spese.

Gli articoli 11, 12, 13 e 14 descrivono gli strumenti di attuazione di cui la Provincia di Bari, i Comuni di Bari e Bitonto, facendo riferimento alla L.R. 19/97, dovranno dotarsi per l'attuazione delle finalità istitutive del Parco: Piano Territoriale dell'area, Piano Pluriennale economico-sociale, Regolamento delle attività consentite all'interno del Parco.

I soggetti gestori, dall'adozione degli strumenti di attuazione, avrà il compito di rilasciare nulla osta per tutte le opere che saranno svolte all'interno del Parco (art. 15), sottoponendo le richieste di concessioni e/o autorizzazioni al vaglio dell'Ufficio Parchi e Riserve naturali. Fino all'entrata in vigore degli strumenti di attuazione, i nulla osta saranno rilasciati dall'Ufficio Parchi e Riserve naturali dell'Assessorato all'Ecologia.

L'art. 16 regola le sanzioni per chi arreca danni e non osserva le norme di salvaguardia. L'art. 17 regola la sorveglianza del Parco, che dovrà essere garantita tramite personale delle Amministrazioni coinvolte nella gestione mediante proprio personale ovvero tramite convenzioni con altre amministrazioni pubbliche operanti sul territorio.

La vigilanza sull'attuazione della legge e le funzioni di controllo amministrativo (art. 18) spettano alla struttura indicata dall'art. 23 della L.R. 19/97; ricadono sul soggetto gestore del Parco alcuni

obblighi finalizzati a consentire un continuo riscontro dell'attività amministrativa di gestione del Parco. E' prevista la pubblicazione sul B.U.R.P. di alcuni atti fondamentali di gestione, nonché lo stretto coordinamento con le politiche regionali in materia di aree naturali protette. Con apposita deliberazione di Giunta Regionale potranno precisarsi ulteriormente le modalità del controllo e della vigilanza.

Con l'art. 20 si quantificano gli oneri derivanti dall'attuazione della legge in Euro 50.000, a carico del Capitolo 0581011 "Spese per la costituzione delle aree naturali protette nella Regione Puglia" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006. Per gli esercizi successivi si provvederà al cofinanziamento regionale mediante iscrizione di specifico stanziamento sul Capitolo di spesa di competenza, sulla base degli obiettivi raggiunti e della programmazione regionale.

Il Dirigente f. f. dell'Ufficio Parchi e Riserve Naturali  
Ing. Francesca PACE

Il Dirigente del Settore Ecologia  
Dott. Luca Limongelli

L'Assessore all'Ecologia  
Prof. Michele LOSAPPIO

## **SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE**

**Istituzione del Parco Naturale Regionale  
“Lama Balice”**

## INDICE

Articolo 1 - Istituzione dell'area naturale protetta

Articolo 2 – Finalità

Articolo 3 – Norme generali di tutela del territorio e dell'ambiente naturale

Articolo 4 – Gestione

Articolo 5 – Organi del Parco

Articolo 6 – Assemblea degli amministratori

Articolo 7 – Ente Capofila

Articolo 8 – Direttore del Parco

Articolo 9 – Comitato Tecnico

Articolo 10 – Quote di partecipazione alla Convenzione e ripartizione delle spese

Articolo 11 – Strumenti di attuazione

Articolo 12 – Piano Territoriale dell'area

Articolo 13 – Piano Pluriennale Economico Sociale

Articolo 14 – Regolamento

Articolo 15 – Nulla osta e pareri

Articolo 16 – Sanzioni

Articolo 17 – Sorveglianza del territorio

Articolo 18 – Controllo

Articolo 19 – Commissariamento

Articolo 20 – Norme finanziarie

## **SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE**

### **Istituzione del Parco Naturale Regionale “Lama Balice”**

#### Articolo 1

##### Istituzione dell'area naturale protetta

1. Ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 e dell'art. 2 della legge regionale 1 giugno 2004 n. 9, è istituito il Parco Naturale Regionale “Lama Balice”.
2. I confini del Parco Naturale Regionale “Lama Balice”, ricadente nel territorio dei Comuni di Bari e Bitonto, sono riportati nella cartografia in scala 1:25.000, allegata alla presente legge, della quale costituisce parte integrante, e depositata in originale presso l'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia e, in copia conforme, presso la Provincia di Bari e presso i Comuni di Bari e Bitonto.
3. I confini saranno resi visibili mediante apposita tabellazione da eseguirsi a cura dei Comuni interessati con finanziamento proprio e regionale.

#### Articolo 2

##### Finalità

Le finalità istitutive del Parco Naturale Regionale “Lama Balice” sono le seguenti:

- a) conservare e recuperare le biocenosi, con particolare riferimento alle specie animali e vegetali e agli habitat tutelati dalla normativa regionale, statale e comunitaria, nonché i valori paesaggistici, gli equilibri ecologici, gli equilibri idraulici ed idrogeologici superficiali e sotterranei;
- b) salvaguardare i valori ed i beni storico-architettonici;
- c) incrementare la superficie e migliorare la funzionalità ecologica degli ambienti umidi e rupicoli;
- d) recuperare e salvaguardare la funzionalità del sistema idrologico;
- e) monitorare l'inquinamento e lo stato degli indicatori biologici;
- f) promuovere la mobilità lenta e sviluppare mezzi e metodi di trasporto alternativi e a basso impatto ambientale per il collegamento con le aree urbane ed industriali circostanti e con l'area aeroportuale;
- g) promuovere attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, nonché attività ricreative sostenibili in particolare mediante l'uso degli immobili di proprietà pubblica a tali fini recuperati;
- h) promuovere e riqualificare le attività economiche compatibili con le finalità del presente articolo, al fine di migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti;
- i) contribuire a migliorare la qualità della vita dei cittadini residenti nelle aree urbane circostanti;

## Articolo 3

## Norme generali di tutela del territorio e dell'ambiente naturale

1. Sull'intero territorio del Parco Naturale Regionale "Lama Balice" sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare, vige il divieto di:
  - a) aprire nuove cave, miniere e discariche;
  - b) esercitare l'attività venatoria; sono consentiti, previa autorizzazione del Comitato Tecnico, di cui all'art. 9 della presente legge, gli interventi di controllo delle specie previsti dall'art.11, comma 4, della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, ed eventuali prelievi effettuati a scopo di ricerca e di studio;
  - c) alterare e modificare le condizioni di vita degli animali;
  - d) raccogliere o danneggiare le specie vegetali spontanee, ad eccezione degli interventi a fini scientifici e di studio preventivamente autorizzati dall'Ente interessato. Sono comunque consentite le operazioni connesse alle attività agro-silvo-pastorali;
  - e) asportare minerali e materiale d'interesse geologico, fatti salvi i prelievi a scopi scientifici preventivamente autorizzati dall'Ente interessato;
  - f) introdurre nell'ambiente naturale specie faunistiche e floristiche non autoctone;
  - g) effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;
  - h) apportare modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici o tali da incidere sulle finalità di cui al precedente articolo 2;
  - i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;
  - j) costruire nuove strade o parcheggi ed ampliare le strade esistenti, se non in funzione delle attività agro-silvo-pastorali e delle attività di fruizione naturalistica.
2. Fino all'approvazione del Piano di cui all'art. 12 è fatto divieto di:
  - a) costruire nuovi edifici od opere all'esterno dei centri edificati, come delimitati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Per gravi motivi di salvaguardia ambientale il divieto è esteso anche all'area edificata compresa nel perimetro indicato;
  - b) mutare la destinazione dei terreni, fatte salve le normali operazioni connesse allo svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle attività agricole, forestali e pastorali;
  - c) effettuare interventi sulle aree boscate e tagli boschivi senza l'autorizzazione dei competenti uffici dell'Assessorato regionale alle Risorse Agroalimentari.
3. Fino all'approvazione del Piano di cui all'art. 12, l'Ufficio Parchi e Riserve Naturali della

Regione Puglia, può concedere deroghe ai divieti di cui al comma 2, lettera a) solo se necessarie per effettuare adeguamenti di tipo tecnologico e/o igienico-sanitario connessi all'applicazione della normativa vigente. Potranno inoltre essere realizzati interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici rurali esistenti nella misura massima del 15% della loro superficie utile, previa valutazione e approvazione di apposito Piano di miglioramento Aziendale redatto a norma del reg. CEE 1257/99 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Sono consentiti, previa valutazione da parte dell'Ufficio Parchi e Riserve Naturali della Regione Puglia, interventi pubblici o privati, realizzati nel rispetto della normativa vigente, destinati a migliorare la fruizione dell'area naturale protetta mediante l'uso di manufatti di tipo precario, amovibili, in legno o altro materiale naturale, tali da rispettare le esigenze di compatibilità ambientale dell'area.
5. E' consentita la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti ai sensi del comma 1, lettere a), b) e c) dell'articolo 3, del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380.
6. In tutti i casi dovranno comunque essere utilizzate e/o rispettate le tipologie edilizie e le tecnologie costruttive della tradizione storica locale e non dovranno verificarsi interferenze con alcuno dei valori naturalistici ed ambientali presenti nell'area.
7. Sono fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti ove più restrittive.
8. Sono fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali ad eccezione dei diritti esclusivi di caccia o di altri usi civici di prelievo faunistico che sono liquidati dal competente commissario per gli usi civici.

#### Articolo 4

##### Gestione

1. Ai sensi dell'art. 30 del Dlgs. n. 267/2000 e dell'art. 9 della L. R. 19/97 la gestione del Parco naturale regionale "Lama Balice" è affidata ai Comuni di Bari e Bitonto e alla Provincia di Bari, che, a tal fine, stipulano una convenzione.
2. La convenzione ha come scopo l'organizzazione della gestione amministrativa e tecnica del Parco secondo quanto previsto dalla L. R. n. 19/97 e dalla presente legge.
3. La convenzione viene deliberata dai Consigli Comunali di Bari e Bitonto e dal Consiglio Provinciale e sottoscritta entro sei mesi dall'approvazione della presente legge.

4. Laddove non vengano rispettati i termini di cui al comma precedente, il Presidente della Regione Puglia, nomina un commissario ad acta per l'approvazione e la stipula della convenzione.
5. Fino alla stipula della convenzione, la gestione del Parco è affidata all'Ufficio Parchi e Riserve Naturali della Regione Puglia.

#### Articolo 5 Organi del Parco

Sono organi del Parco:

- a - L'Assemblea degli amministratori;
- b - Il Direttore del Parco;
- c - Il Comitato Tecnico

Detti organi operano secondo le modalità e le competenze di cui ai seguenti articoli.

#### Articolo 6 Assemblea degli Amministratori

1. L'Assemblea degli Amministratori, costituita dai Sindaci dei Comuni convenzionati e dal Presidente della Provincia o loro delegati, si riunisce ogni due mesi o con maggiore frequenza in caso di necessità. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide con il voto favorevole di entrambi i componenti e diventano esecutive con la sottoscrizione del Direttore del Parco.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea degli Amministratori impegnano gli Enti interessati nei limiti stabiliti nella convenzione. L'Assemblea è convocata su richiesta di due dei tre componenti. Il rappresentante dell'Ente Capofila svolge le funzioni di Presidente. La prima convocazione dell'Assemblea è effettuata dall'Assessore Regionale all'Ecologia.
3. L'Assemblea svolge le seguenti funzioni:
  - a) individua l'Ente Capofila della Convenzione;
  - b) nomina il Direttore del Parco tra i dirigenti degli enti firmatari della convenzione ovvero mediante stipula di convenzione con professionista esterno; stabilisce il compenso e la durata del suo incarico ed il gettone di presenza dei componenti del Comitato Tecnico;
  - c) esercita attività di indirizzo, controllo e verifica;
  - d) approva le proposte dei programmi di intervento e di gestione del Parco ed i relativi costi, prima che venga dato corso alla loro realizzazione per il tramite dei Comuni competenti;
  - e) stabilisce le quote di partecipazione in termini monetari, ai sensi del successivo art.10;
  - f) predispone il Piano Territoriale, il Piano Pluriennale Economico-Sociale e il Regolamento dell'area naturale protetta, di cui agli artt. 20, 21 e 22 della L.R. n. 19/97;

- g) approva il bilancio di previsione, le variazioni ed il rendiconto annuale su proposta del Direttore del Parco;
- h) determina l'eventuale ricorso a personale comandato, ad assunzioni a tempo determinato, a fornitura di lavoro temporaneo ed a consulenze esterne.

#### Articolo 7 Ente Capofila

1. L'Ente Capofila della Convenzione viene individuato dall'Assemblea degli Amministratori.
2. Il Presidente del Parco è il legale rappresentante dell'Ente Capofila o suo delegato.
3. All'Ente Capofila sono attribuite le competenze in ordine alla assunzione degli atti esecutivi.
4. L'Ente Capofila predispone nel proprio bilancio appositi capitoli di entrata e di uscita sui quali saranno accertate le entrate ed impegnate le spese. La gestione di detti capitoli è attribuita al Direttore del Parco.
5. Per le funzioni, competenze organizzative e gestione, l'Ente Capofila si avvale di un apposito ufficio le cui risorse (personale interno ed esterno, mezzi, strutture interne od esterne) sono all'uopo individuate. All'Ente Capofila è riconosciuto un rimborso spese per l'impiego di risorse interne nella misura che sarà determinata dall'Assemblea degli Amministratori all'inizio di ogni esercizio finanziario.

#### Art. 8 Direttore del Parco

1. Il Direttore del Parco è affiancato dal personale interno ed esterno ritenuto necessario all'espletamento dei compiti d'istituto.
2. Il Direttore del Parco:
  - a) propone all'Assemblea degli Amministratori il bilancio di previsione, le variazioni ed il rendiconto annuale della gestione del Parco;
  - b) partecipa alle riunioni dell'Assemblea degli Amministratori con funzioni di assistenza giuridico-amministrativa;
  - c) convoca, dirige e coordina il Comitato Tecnico;
  - d) gestisce tramite l'Ente Capo Convenzione le somme a disposizione per la realizzazione delle iniziative;

## Articolo 9 Comitato Tecnico

1. È costituito il Comitato Tecnico di gestione formato da funzionari tecnici degli Enti aderenti alla Convenzione, allo scopo formalmente delegati dai relativi Enti.
2. Il Comitato Tecnico si riunisce presso la sede del Parco con cadenza periodica ed ogni qualvolta ritenuto necessario.
3. Il Comitato tecnico è convocato, diretto e coordinato dal Direttore del Parco.
4. Al Comitato Tecnico compete la gestione delle iniziative e degli orientamenti deliberati dall'Assemblea degli Amministratori ed in particolare:
  - a) formulare le proposte operative da sottoporre all'Assemblea degli amministratori o agli organi competenti dei singoli Enti;
  - b) valutare migliori forme di gestione del Parco;
  - c) proporre la programmazione delle opere da realizzare nel Parco, eventualmente ripartite per lotti, ai fini del loro inserimento nel programma delle opere pubbliche di ciascun Comune;
  - d) promuovere forme di convenzionamento con enti pubblici o soggetti privati e del terzo settore per la cura e la salvaguardia del territorio del Parco;
  - e) promuovere forme di conoscenza e divulgazione delle iniziative collegate alla gestione del Parco;
  - f) coordinare le richieste di contributi per la realizzazione o la gestione del Parco presso le competenti istituzioni;
  - g) proporre la ripartizione delle spese relative alle iniziative del Parco fra gli enti convenzionati.

## Articolo 10 Quote di partecipazione alla Convenzione e ripartizione delle spese

1. Gli Enti partecipano alla convenzione con una quota paritaria.
2. L'ammontare delle spese sarà determinato annualmente dall'Assemblea degli Amministratori su proposta del Comitato Tecnico.
3. I mezzi con i quali si finanzia il Parco sono:
  - a) la quota spese ripartita ai sensi del precedente comma 1;
  - b) i contributi ministeriali, regionali e provinciali;
  - c) altre entrate riconducibili all'attività del Parco;
  - d) contributi e donazioni di privati.

4. Per la copertura della spesa corrente le entrate sono erogate all'Ente Capofila, che le iscriverà in un capitolo del proprio bilancio all'uopo istituito. Parimenti, nel bilancio dell'Ente Capo Convenzione dovranno essere istituiti appositi capitoli di spesa, sulla cui programmazione è competente l'Assemblea degli Amministratori.
5. Le spese per le manutenzioni di aree comunali eventualmente affidate alla gestione unitaria del Parco verranno coperte da risorse rese interamente disponibili da parte del Comune titolare di dette aree.

#### Articolo 11

##### Strumenti di attuazione

1. Per l'attuazione delle finalità del Parco Naturale Regionale "Lama Balice", l'Assemblea degli Amministratori si dota del:
  - a) Piano Territoriale dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 19/1997;
  - b) Piano Pluriennale Economico Sociale dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 21 della legge regionale n. 19/1997;
  - c) Regolamento dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 22 della legge regionale n. 19/1997.

#### Articolo 12

##### Piano Territoriale dell'area naturale protetta

1. Il Piano Territoriale del Parco Naturale Regionale "Lama Balice", è adottato dal Consiglio Provinciale e dai Consigli Comunali di Bari e Bitonto, secondo i tempi e le modalità prescritte dall'art. 20 della legge regionale n. 19/1997. Esso deve:
  - a) individuare le opere necessarie alla conservazione e all'eventuale ripristino ambientale;
  - b) dettare disposizioni tese alla salvaguardia dei valori storici e ambientali delle aree edificate e del patrimonio architettonico rurale;
  - c) individuare le eventuali attività esistenti incompatibili con le finalità istitutive dell'area naturale protetta e stabilirne i tempi di cessazione e le modalità di recupero;
  - d) individuare e regolamentare le attività antropiche esistenti;
  - e) individuare le eventuali aree e beni da acquisire nel patrimonio pubblico, anche mediante espropriazione, per il conseguimento delle finalità istitutive;
  - f) indicare la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
  - g) indicare la tipologia e le modalità di realizzazione di ampliamenti, trasformazioni, variazioni di destinazione d'uso per edifici e manufatti esistenti;

- h) definire il sistema della mobilità interna all'area naturale protetta e di collegamento tra quest'ultima e le aree urbane ed industriali circostanti e l'area aeroportuale;
- i) individuare e definire il sistema di monitoraggio;
- j) definire le misure per la riduzione degli impatti ambientali sul sistema idrologico superficiale e sotterraneo;
- k) definire le metodologie per la valutazione *ex ante* degli interventi di trasformazione.

### Articolo 13

#### Piano Pluriennale Economico Sociale

1. Il Piano Pluriennale Economico Sociale del Parco Naturale Regionale "Lama Balice", è predisposto con il fine di individuare indirizzi ed obiettivi di tutela dell'ambiente naturale e le relative forme di sviluppo economico compatibile secondo le procedure fissate dall'articolo 21 della legge regionale n. 19/1997.
2. Il Piano Pluriennale Economico Sociale dell'area naturale protetta valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti nel territorio, nonché le espressioni culturali tipiche del tessuto connettivo locale, fatte salve le norme in materia di attività venatoria.

### Articolo 14

#### Regolamento

Il Regolamento ha la funzione di disciplinare, anche in deroga dei divieti di cui all'art. 3, l'esercizio delle attività consentite all'interno del Parco Naturale Regionale "Lama Balice" ed è adottato secondo le norme di cui alla L.R. n.19/97.

### Articolo 15

#### Nulla osta e pareri

1. Il rilascio di concessioni e autorizzazioni relative a interventi, impianti ed opere ricadenti all'interno del Parco Naturale Regionale "Lama Balice" è subordinato al preventivo nulla osta dell'Assemblea degli Amministratori.
2. La documentazione relativa alla richiesta di concessione e/o autorizzazione, entro dieci giorni dalla sua presentazione al Direttore del Parco, è inviata da quest'ultimo all'Ufficio Parchi e Riserve Naturali della Regione Puglia, che, nei venti giorni successivi, può chiedere integrazioni

o chiarimenti. Qualora le integrazioni o i chiarimenti non siano ritenuti sufficienti, l'Ufficio Parchi e Riserve naturali della Regione Puglia, con provvedimento motivato, comunica la non conformità dell'istanza alle prescrizioni ed alle finalità della presente legge.

3. Decorsi sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, senza che sia intervenuta alcuna osservazione o prescrizione, il nulla osta si intende rilasciato con esito favorevole.
4. Il rilascio del nulla osta è subordinato alla conformità delle opere da realizzare con il Piano territoriale e con il Regolamento ovvero, in assenza di questi, alla compatibilità con le finalità di cui all'art. 2.

#### Articolo 16

##### Sanzioni

1. Per le violazioni di cui alla presente legge si applicano in quanto compatibili le norme di cui all'art. 30 della Legge n. 394/1991.
2. Le violazioni al divieto di cui alla lett. a), comma 1 dell'art.3 comportano la sanzione amministrativa di Euro 1.032,91 per ogni metro cubo di materiale rimosso.
3. Per le violazioni al divieto di cui alla lettera b), comma 1, dell'art. 3 si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia
4. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d), e), e i), comma 1, dell'art. 3 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 25,82 ad un massimo di Euro 258,22.
5. Le violazioni ai divieti di cui alla lettera f), comma 1 dell'art.3 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 103,29 ad un massimo di Euro 1.032,91.
6. Le violazioni al divieto di cui alla lettera g), comma 1, dell'art.3 comportano la sanzione amministrativa di Euro 1.032,91 per ogni 10 metri cubi di materiale movimentato.
7. Le violazioni al divieto di cui alla lettera h), comma 1, dell'art.3 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 1.032,91 ad un massimo di Euro 10.329,13.
8. Le violazioni di cui alla lettera j), comma 1, ed alle limitazioni di cui alle lettere a) e b), comma 2, dell'art. 3 comportano le sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica.

9. Gli interventi sulle aree boscate effettuati in difformità da quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lettera c), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 566,00 ad un massimo di Euro 2.582,28 per ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato l'intervento.
10. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 4, 5, 6, 7, 8, e 9 del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino che dovrà essere realizzato in conformità delle disposizioni formulate dall'organismo di gestione.
11. E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste al comma 1 dell'art.30 della L. n. 394/1991.
12. Per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della Legge 24 novembre 1981, n.689.
13. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse in applicazione delle norme contenute nel Regolamento di cui all'art.14 sono introitate nel bilancio dell'Ente Capofila della Convenzione, con l'obbligo di destinazione alla gestione del Parco Naturale Regionale "Lama Balice".

#### Articolo 17

##### Sorveglianza del territorio

1. Il controllo sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge è affidato ai Comuni di Bari e Bitonto, che lo esercitano attraverso l'utilizzo del proprio personale ovvero, sulla base di specifiche convenzioni, tramite personale di altri enti.
2. Ai fini della sorveglianza, l'Assemblea degli Amministratori può stipulare convenzioni con il Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 27, comma 2., della legge n. 394/1991.
3. L'utilizzazione delle guardie venatorie volontarie di cui al comma 1 lett. b) dell'articolo 44 della legge regionale 13 agosto 1998 n. 27 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria", è subordinata alla stipulazione di apposite convenzioni con l'Assemblea degli Amministratori.

## Articolo 18

## Controllo

1. Le funzioni di controllo amministrativo e finanziario sulla gestione del Parco Naturale Regionale “Lama Balice” sono affidate all’Ufficio Parchi e Riserve Naturali della Regione Puglia.
2. L’attività di controllo può essere disciplinata da apposite direttive, emanate con deliberazione di Giunta Regionale, che potranno prevedere anche l’obbligo dell’adozione di determinati sistemi di contabilità, nonché l’adozione di specifiche procedure di controllo della gestione. In ogni caso, l’Assemblea degli Amministratori adotta, annualmente, un documento preventivo decisionale coerente con le linee generali di intervento definite dall’Assessorato Regionale all’Ecologia. Tale documento dovrà essere approvato dall’Ufficio Parchi e Riserve Naturali e, successivamente, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
3. L’Assemblea degli Amministratori provvede ad inviare all’Ufficio Parchi e Riserve Naturali il rendiconto delle spese, che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

## Articolo 19

## Commissariamento

In caso di gravi inadempienze gestionali, di omissioni o inerzie fatti gravi, il Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore all’Ecologia può nominare, per un periodo determinato, un commissario che sostituisce gli organi di gestione del Parco Naturale Regionale “Lama Balice”.

## Articolo 20

## Norma finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge sono a carico dei Comuni di Bari e Bitonto, da ripartire in relazione alle quote di partecipazione di cui all’art.10 della presente legge
2. Annualmente, in relazione agli obiettivi gestionali raggiunti e alla programmazione regionale, la Regione Puglia trasferisce fondi idonei ad integrare gli stanziamenti degli enti locali
3. In sede di prima applicazione della legge, sono stanziati Euro 50.000,00 a carico del Capitolo 0581011 “Spese per la costituzione delle aree naturali protette nella Regione Puglia” del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006.





 	<b>REGIONE PUGLIA - ASSESSORATO ALL'ECOLOGIA</b> <b>SETTORE ECOLOGIA - UFFICIO PARCHI E RISERVE NATURALI</b>	
	L.R. n.19/1997 "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali"	
<b>LAMA BALICE</b>		
<b>PERIMETRAZIONE DELL'AREA:</b> <b>PARCO NATURALE REGIONALE</b> <b>"Lama Balice"</b>		data.: gennaio 2006 aggiorn.: scala: 1:25.000
a cura dell'Ufficio Parchi e R.N.		

Perimetrazione allegata al disegno di legge istitutivo dell'Area

La presente cartografia riporta in modo indicativo i confini dell'Area Naturale Protetta. La perimetrazione originale, strutturata in formato numerico georeferenziato, è depositata presso l'ufficio Parchi e R.N. dell'Ass. all'Ambiente della R. Puglia.

**REGIONE PUGLIA**  
ASSESSORATO BILANCIO E RAGIONERIA  
Settore Ragioneria

Settore proponente: SETTORE ECOLOGIA E VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

D.D.L. : C. Cifra AMB/SDL/2006/0000

Istituzione del Parco Naturale Regionale Lama Balice

REFERTO TECNICO  
(art. 34, L.R. n. 28/2001)

Spesa prevista e fonti di finanziamento: € 50.000,00 sul bilancio autonomo

U.P.B.

Capitolo/i di Entrata: Bilancio Autonomo

U.P.B.

Capitolo/i di Spesa : 581011 "spese per la costituzione delle aree naturali protette nella Regione Puglia"

Spesa riferita al presente bilancio: € 50.000 (cinquantamila)

Spesa riferita ai bilanci futuri (con indicazione dell'eventuale termine di efficacia degli effetti della legge):

**Si provvederà mediante appositi finanziamenti a valere sulla dotazione finanziaria del capitolo di competenza 581010 relativo gestione delle aree naturali protette regionali. I trasferimenti regionali avverranno nei limiti degli stanziamenti all'uopo previsti sul citato capitolo 581010 del bilancio regionale, ad integrazione degli stanziamenti comunali.**

**Si dichiara che le disposizioni recate dal DDI in oggetto sono conformi alla normativa regionale, statale e comunitaria.**

FIRMATO  
Il Dirigente di Settore Ufficio  
dr. Luca Limongelli

Parere del Settore Ragioneria

- Nulla-osta a quanto sopra evidenziato  
 Parere negativo per:

Il Dirigente di Settore  
Dr. Rocco Spinelli

IL PRESENTE D.D.L. E' COMPOSTO  
DA N. 16 (SEI) PAGINE  
CON N. 13/3/06 IL FUNZIONARIO

**ATTENZIONE:**

IL NUMERO DI C/C POSTALE PER I VERSAMENTI È CAMBIATO.

IL NUOVO NUMERO È **60225323**.

UTILIZZARE I BOLLETTINI PRESTAMPATI INDICANDO NELL'APPOSITA CASELLA

IL NUMERO DI CODICE PER IL **B.U. N. 3119**.